

Con Delibera di C.C. n. 18 del 28/03/2007 sono state approvate le tariffe tosap per l'anno 2007:

1 – OCCUPAZIONI PERMANENTI (ART. 44 dlgs 507/93)

La tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, commisurata alla superficie occupata e commisurata alle seguenti tariffe a mq:

Descrizione	Tariffa annua € per mq.		
	Categorie		
	I	II	III
Occupazioni del suolo (c. 1 lett. a)	33,05	24,79	16,53
Occupazioni di spazi soprastanti/sottostanti il suolo (c.1, lett.c)	16,53	12,39	8,26
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici gli accessi, per una superficie comunque non superiore a mq 10 (c.8)	3,31	2,48	1,65
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. (c. 12)	33,05	24,79	16,53

Le superfici eccedenti i 1000 (mille) mq sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo)

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5, secondo periodo)

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (ART. 45 dlgs 507/93)

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime, secondo il prospetto che segue:

Descrizione	Periodo	Tariffa € per mq		
		Categorie		
		I	II	III
Occupazioni di suolo (c. 2, lett. A)	Fino a 8 ore	1,50	1,13	0,75
	Da 8 a 16 ore	1,80	1,35	0,90
	Giornaliera	2,50	1,88	1,25
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (c. 2, lett. c)	Fino a 8 ore	0,75	0,56	0,38
	Da 8 a 16 ore	0,90	0,68	0,45

	Giornaliera	1,25	0,94	0,63
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (c. 4)	Fino a 8 ore	1,88	1,41	0,94
	Da 8 a 16 ore	2,26	1,70	1,13
	Giornaliera	3,13	2,35	1,57
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (c. 5, I periodo)	Fino a 8 ore	0,75	0,56	0,38
	Da 8 a 16 ore	0,90	0,68	0,45
	Giornaliera	1,25	0,94	0,63
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (c. 5, II periodo)	Fino a 8 ore	0,30	0,23	0,15
	Da 8 a 16 ore	0,36	0,27	0,18
	Giornaliera	0,50	0,38	0,25
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (c. 6)	Fino a 8 ore	1,50	1,13	0,75
	Da 8 a 16 ore	1,80	1,35	0,90
	Giornaliera	2,50	1,88	1,25
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (c. 6 bis)	Fino a 8 ore	1,05	0,79	0,53
	Da 8 a 16 ore	1,26	0,95	0,63
	Giornaliera	1,75	1,31	0,88
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (c.7)	Fino a 8 ore	0,30	0,23	0,15
	Da 8 a 16 ore	0,36	0,27	0,18
	Giornaliera	0,50	0,38	0,25

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 35% (c. 1)

- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (c. 8)

- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (art. 42, c. 2, dlgs 507/93)

- Le superfici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, c. 5 primo periodo, dlgs 507/93)

- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte precedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, c. 5 secondo periodo, dlgs 507/93)

3) DISTRIBUZIONI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6, dlgs 507/93)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

Località dove sono situati gli impianti	Tassa annuale €	
	Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	Per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri

a) centro abitato	58,87	11,77
b) zona limitrofa	35,63	7,13
c) sobborghi e zone periferiche	15,49	3,10
d) frazioni	7,74	1,55

- La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni 1000 litri e frazione di 1000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità (comma 3)

- Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni 1000 litri o frazioni di 1000 litri degli altri serbatoi (comma 4)

- Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. (comma 5)

- La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

4) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7, Dlgs 507/93)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

Località dove sono situati gli apparecchi	Tassa annuale €
a) centro abitato	15,49
b) zona limitrofa	11,36
c) frazioni, sobborghi zone periferiche	7,74

5) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (ART. 63 Dlgs 446/97 e ART. 47 Dlgs 507/93 e)

Per le **OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 63 dlgs 446/97)**, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si applica un canone determinato forfettariamente come segue:

comma 2, lettera f):

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi:

I) fino a 20 mila abitanti, € 0,77 per utenza (valore iniziale, riferito all'anno 2000);

II) ... omissis ...

2) ... omissis ...

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a € 516,46 . La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. ... omissis ...

Per le **OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 47, comma 5, dlgs 507/93)** di sottosuolo o soprassuolo comunale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni:

€ 15,49 forfettari.

Per le occupazioni superiori al chilometro lineare la tassa è aumentata del 50%.

Per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni la tassa va maggiorata come segue:

1. occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30%
2. occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a centoottanta giorni: 50%
3. occupazioni di durata superiore a centoottanta giorni: 100%.

ESENZIONI

(Art. 42, comma 4, Dlgs 507/93)

Omissis..

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

(Art. 49 Dlgs 507/93)

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87*, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati,

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

* Il comma 1, lett c), dell'art. 87 del DPR 917/86 è il seguente:

1. sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

... omissis ...

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residente nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

(Art. 47, comma 2 bis, Dlgs 507/93)

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

(Art. 17 bis vigente Regolamento comunale tosap)

Sono esenti dal pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) di cui all'art. 10 del dlgs 460 del 4.12.1997.

(Art. 3 legge 549 del 28.12.1995)

Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.